

DT I-LOMBARDIA
UFFICIO DI MANTOVA
Sezione Tributi e URP

Protocollo: vedasi stringa a piè di pagina/RU
istanza rilascio status REX del 18/06/2021,
Rif.: pervenuta il 21/06/2021 prot. ingresso UD
Mantova n. 7909/RU del 21/06/2021
Allegati: 1

Mantova, vedasi stringa a piè di pagina

C.M.M. s.r.l.
Via Marchionale, 72/D
46046 Medole (MN)

A mezzo PEC: CMMLASER@PEC.IT

e, p.c.,

DT I – LOMBARDIA
Ufficio di Linea - Sezione Dogane
Via Valtellina, 1
20159 MILANO

A mezzo PEC:
dir.lombardia@pec.adm.gov.it

Sezione Antifrode e Controlli
Verifiche Dogane
Sede

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 2447/2015. Sistema degli operatori registrati REX.

Ditta richiedente: **C.M.M. s.r.l.**
EORI: IT01752930204
Sede legale e amministrativa (contabilità doganale):
Medole (MN) Via Marchionale, 72/D
Sedi operative: Medole (MN) Via Marchionale, 72/D
Medole (MN) Via Marchionale, 56
Codice REX: **ITREXIT01752930204**

Trasmissione decisione di rilascio dello status di esportatore registrato.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO,

- Visti gli artt. 68-80-82-83-84-86-87-89-91 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015 (di seguito RE), recante modalità di applicazione di talune disposizioni del CDU, in particolare in merito allo status di esportatore registrato;

DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA

UFFICIO DI MANTOVA

Sezione Tributi e URP

- Vista la Circolare n. 13/D prot. n. 128069/R.U. del 16.11.2017, avente ad oggetto “Istruzioni procedurali e linee guida per la registrazione degli operatori nazionali. Regolamento (UE) n. 2447/2015. Sistema degli operatori registrati REX”;
- Vista la nota della Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali Ufficio applicazione tributi doganali prot. n. 55972/R.U. del 24/05/2018, avente ad oggetto “Parziale modifica della circolare 13/D del 16 novembre 2017”;
- Vista la nota della Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione - Ufficio integrazione applicativa prot. n. 61168/RU del 16 novembre 2017, avente ad oggetto “CDU – Operatività del sistema degli esportatori registrati REX”;
- Vista l’istanza del 18/06/2021, pervenuta all’Ufficio scrivente in data 21/06/2021, prot. ingresso n. 7909/RU del 21/06/2021, avente ad oggetto la domanda per ottenere il rilascio dello status di esportatore registrato nel Sistema REX;
- Considerato che il rappresentante della ditta, firmatario dell’istanza, ha dichiarato che:
 - la registrazione non è mai stata revocata in precedenza; in caso contrario, certifica di aver rimediato alla situazione che ha condotto alla revoca;
 - si impegna a redigere attestazioni di origine e altri documenti relativi all’origine solo per le merci ammesse a beneficiare del trattamento preferenziale e conformi alle norme di origine specificate per tali merci nel regime preferenziale in questione;
 - si impegna a tenere una contabilità commerciale adeguata della produzione/fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale e a conservare tale contabilità per il tempo richiesto dal regime preferenziale in questione, per almeno tre anni dalla fine dell’anno civile in cui è stata compilata l’attestazione di origine;
 - si impegna a comunicare immediatamente alle autorità doganali eventuali modifiche intervenute nei propri dati di registrazione dopo l’assegnazione del numero di esportatore registrato;
 - si impegna a collaborare con le autorità doganali;

DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA

UFFICIO DI MANTOVA

Sezione Tributi e URP

- Tenuto conto che codesta ditta non è, altresì, titolare dello status di esportatore autorizzato;
- Tenuto conto che, sulla scorta dei chiarimenti avanzati dalla Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali - Ufficio Applicazione dei Tributi Doganali, con la Circolare n. 13/D prot. n. 128069/RU del 16.11.2017, l'Ufficio scrivente è da intendersi territorialmente competente sulla scorta dei criteri indicati dall'art. 22, par. 1, CDU, e, subordinatamente, dall'art. 12 RD;

TRASMETTE

alla ditta **C.M.M. s.r.l.**, codice EORI IT01752930204, con sede legale e sede amministrativa (contabilità doganale) in Medole (MN) Via Marchionale, 72/D, e sedi operative in Medole (MN) Via Marchionale, 72/D e Medole (MN) Via Marchionale, 56, l'allegata decisione rilasciata in data 24/06/2021, con la quale si attribuisce il codice di registrazione al sistema REX **ITREXIT01752930204**.

La dicitura della “attestazione di origine” da apporre dovrà essere conforme a quanto previsto dalla specifica normativa (Accordi, Decisioni o Regolamenti) che disciplina gli scambi commerciali con i Paesi terzi oggetto di esportazione, così come la medesima attestazione dovrà trovare fondamento nelle specifiche disposizioni (c.dd. “regole”) per il conferimento dell'origine riportate nella richiamata normativa.

Codesta Ditta è autorizzata ad apporre le attestazioni di origine su fattura o su altro documento commerciale riferibile alle merci (ex art. n. 61 RE) che a prescindere dal valore e possedendo i requisiti per essere considerate originarie, vengono esportate entro l'ambito di accordi preferenziale che lo prevedano.

Il numero della registrazione dovrà essere citato dall'esportatore nel corpo delle dichiarazioni apposte sulle fatture o sui documenti commerciali emesse/i nell'ambito degli scambi con il Paese accordista.

Sulle relative dichiarazioni di esportazione sarà indicato, nel riquadro 44, che l'origine è stata attestata sulla fattura o su altro documento equivalente, precisandone numero e data.

DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA
UFFICIO DI MANTOVA
Sezione Tributi e URP

Si richiama l'attenzione dell'operatore sull'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 91 e seguenti del RE ed in particolare:

1. tenere una contabilità commerciale adeguata per quanto riguarda la produzione e la fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale;
2. tenere a disposizione tutta la documentazione giustificativa relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione;
3. conservare tutta la documentazione doganale relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione;
4. conservare per almeno tre anni (quattro anni per Giappone e UK) dalla fine dell'anno civile in cui l'attestazione di origine è stata compilata, o per un periodo più lungo se prescritto dalla legge nazionale, i registri:
 - i. delle attestazioni di origine rilasciate;
 - ii. della contabilità relativa ai materiali originari e non originari, alla produzione e alle scorte.

Tali registri e attestazioni di origine possono essere conservati in formato elettronico, ma devono consentire di rintracciare i materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati e di confermarne il carattere originario ad ogni richiesta dell'Autorità competente per i controlli.

Inoltre, codesta società è tenuta a:

- a) redigere attestazioni di origine solo per le merci ammesse a beneficiare del trattamento preferenziale e conformi alle norme di origine specificate per tali merci nel sistema delle preferenze generalizzate e negli specifici accordi e/o regolamenti sopra richiamati;
- b) comunicare immediatamente all'autorità competente eventuali modifiche intervenute nei propri dati di registrazione dopo l'assegnazione del codice di esportatore registrato nonché ogni variazione che comporti un mutamento delle condizioni sussistenti al momento del rilascio del codice REX;
- c) chiedere la propria cancellazione dal sistema qualora non soddisfi più le condizioni per l'esportazione delle merci nell'ambito del sistema e qualora non intenda più esportare tali merci nell'ambito del sistema;

DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA

UFFICIO DI MANTOVA

Sezione Tributi e URP

d) collaborare con l'autorità competente ed accettare qualsiasi controllo in merito all'esattezza delle proprie attestazioni di origine.

*** **

Al fine di acquisire piena consapevolezza sulle regole di origine su cui fondare le proprie dichiarazioni doganali, si invita l'operatore economico a consultare con attenzione i regolamenti e gli accordi che si basano sul sistema di interscambio REX ed, in particolare, quelli attualmente vigenti di seguito elencati:

- Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 relativo all'applicazione di un **sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG)** e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, in riferimento alle preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo (PVS);
- Accordo Economico e Commerciale Globale (CETA) tra il **Canada**, da una parte, e l'Unione Europea e i suoi Stati membri, dall'altra, pubblicato su GUUE Serie L 11 del 14/01/2017. Il Protocollo origine del CETA prevede, quale prova del carattere originario dei prodotti, unicamente una dichiarazione rilasciata su fattura o altro documento commerciale che descriva e identifichi il prodotto originario, compilata in base al testo che figura nell'allegato 2 dello stesso Protocollo;
- Accordo di Partenariato Economico tra l'Unione Europea e il **Giappone**, approvato con Decisione (UE) 2018/1907 del Consiglio del 20 dicembre 2018 (pubblicata in G.U. dell'Unione Europea, serie L 330 del 27 dicembre 2018), entrato in vigore il 1° febbraio 2019. Per maggiori approfondimenti si rinvia alla Circolare 1/D del 22 gennaio 2019, avente ad oggetto "Accordo di partenariato economico fra Unione Europea e Giappone. Indicazioni e modalità applicative", ed al Comunicato n. 12142/RU del 31/01/2019, avente ad oggetto "Accordo di Partenariato Economico fra Unione Europea e Giappone - Dichiarazione di origine", entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione scrivente al percorso "*Dogane>operatore economico>Aree tematiche>Nuovo Codice Doganale dell'Unione>CDU*";
- Decisione n. 2013/755/UE del Consiglio del 25 novembre 2013 relativa all'associazione dei **Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM)** all'Unione

DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA

UFFICIO DI MANTOVA

Sezione Tributi e URP

europea («Decisione sull'associazione d'oltremare» pubblicata su GUUE L344 del 19/12/2013) come modificata ed integrata dalla DECISIONE (UE) 2019/2196 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 2019 che modifica la decisione 2013/755/UE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare» pubblicata su GUUE L337 del 30/12/2019)¹;

- Decisione n. 1/2020 del 14 gennaio 2020 del Comitato APE che modifica alcune disposizioni del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli **Stati dell'Africa orientale e australe** (Eastern and Southern Africa, c.dd. «**ESA**»), da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (pubblicata su GUUE L93 del 27/03/2020)²;
- Accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e la **Repubblica Socialista del Vietnam** (pubblicato su GUUE serie L n. 186/3 del 12/06/2020) ed il Protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa. L'EVFTA (in vigore dal 1° agosto 2020) prevede l'applicazione di un dazio preferenziale (in alcuni casi eliminazione totale, in altri una riduzione del dazio standard) per i beni scambiati tra UE e Vietnam. Con la «Comunicazione agli esportatori in merito all'applicazione del sistema REX nell'Unione europea ai fini dell'accordo UE di libero scambio con il Vietnam (2020/C 196/06)» è stato stabilito che la prova dell'origine preferenziale UE per le esportazioni di prodotti originari verso il Vietnam sarà la dichiarazione su fattura compilata da un esportatore registrato al sistema REX;
- Decisione n. 2/2019 del 2 dicembre 2019 del Comitato APE istituito dall'Accordo di partenariato economico interinale tra la **Costa d'Avorio**, da

¹ con nota n. 211857/RU del 17 dicembre 2019 l'Amministrazione doganale ha fornito indicazioni a seguito dell'applicazione, dal 1° gennaio 2020, del **sistema degli esportatori registrati (REX) per la compilazione delle dichiarazioni di origine per le merci originarie sia dei Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM) sia dell'UE**. La sopra richiamata nota è reperibile sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al percorso <https://www.adm.gov.it/portale/disposizioni-nazionali>.

² vedasi, a tal proposito, l'«Avviso agli esportatori riguardante l'applicazione del sistema dell'UE per gli esportatori registrati per le esportazioni dall'UE verso gli Stati dell'Africa orientale e australe nel quadro dell'accordo interinale di partenariato economico UE-ESA», pubblicato su GUUE C176/2020 del 26 maggio 2020, secondo la quale, a decorrere dal 1° settembre 2020, i prodotti originari dell'UE beneficiano del trattamento tariffario preferenziale dell'APEI su presentazione di una **dichiarazione su fattura compilata da un esportatore registrato (sistema REX)**.

DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA
UFFICIO DI MANTOVA
Sezione Tributi e URP

una parte, e l'Unione Europea e i suoi Stati membri, dall'altra, concernente l'adozione del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (pubblicata su GUUE L 49 del 21/02/2020);

- Decisione n. 1/2020 del 20 agosto 2020 del Comitato APE, istituito dall'Accordo di partenariato economico interinale tra il **Ghana**, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardante l'adozione del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (pubblicata su GUUE L350 del 21/10/2020);
- Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione Europea e la Comunità Europea dell'energia atomica, da una parte, e il **Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord**, dall'altra (pubblicato su GUUE L444 del 31/12/2020)³.

**** * * * * *

A margine, si chiarisce ulteriormente che l'iscrizione al sistema REX non costituisce autorizzazione preventiva all'esportazione indiscriminata delle merci riportate nella presente decisione doganale ed in quelle eventualmente precedenti riferite al medesimo status; le operazioni di esportazione continuano a sottostare alle vigenti normative in materia, sia in riferimento agli obblighi dichiarativi, con il relativo assoggettamento tributario cui le medesime sono sottoposte, nonché, in relazione alle restrizioni all'esportazione, qualora presenti.

A tal fine si invita l'operatore economico a consultare sempre il sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché la Tariffa doganale d'uso integrata (TARIC) ed in particolare la sezione relativa alle Misure previste per l'esportazione di una merce, per evitare di porre in essere operazioni non consentite ovvero consentite solo con l'osservanza di specifiche condizioni.

***** * * * * *

³ Visti gli importanti elementi di novità e considerato che negoziati si sono conclusi solo in una fase molto tardiva il Consiglio ha adottato la Decisione 2252/2020 del 29/12/2020 relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'Accordo commerciale e di cooperazione tra UE e UK concordato in data 24/12/2020 tra le parti. Pertanto, ed anche al fine di verificare le condizioni operative per l'adozione e la gestione del profilo di esportatore registrato negli scambi commerciali tra UE e UK, si invita l'operatore economico a consultare periodicamente ed attentamente la sezione del sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dedicata alla Brexit all'indirizzo <https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit>.

DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA
UFFICIO DI MANTOVA
Sezione Tributi e URP

Per quanto citato in premessa, si ribadisce che la competenza territoriale di rilascio della decisione doganale in argomento è attribuibile all'Ufficio scrivente fin tanto che sono soddisfatti i criteri individuati dall'art. 22, par. 1, comma 3, del Regolamento (UE) N. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione, il quale così recita "salvo che sia altrimenti disposto, l'autorità doganale competente è quella del luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto della decisione".

Tanto specificato, codesta Ditta ha l'obbligo di informare immediatamente l'Ufficio scrivente di ogni variazione suscettibile di modificare gli elementi assunti quale base decisionale per la presente autorizzazione.

Si precisa, infine, che, per quanto non espressamente specificato nel presente provvedimento, varranno le disposizioni di legge vigenti in materia (ovvero accordiste, unionali e nazionali).

Si ricorda che la presente registrazione potrà essere revocata nei casi previsti dall'art.89 del RE.

La mendace indicazione dell'origine delle merci in fattura prevede la denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 483 del C.P., per reato di falso in atto pubblico.

** ***** **

Il referente per l'istruttoria è il dott. Cibelli Dino (tel. 0376/343536), in servizio presso la Sezione Tributi e URP. Il responsabile del procedimento è l'ing. Nello Ferone, Capo Sezione Tributi e URP.

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio
Marzia Mariotti
FIRMATO DIGITALMENTE

Seq.Tributi/dcc/24.06.2021

Allegato: decisione di rilascio dello status di esportatore registrato